

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico    Datore\_lavoro\_Privato    CSP/CSE    Dirigente    Responsabile\_Lavori  
 Committente    Preposto    RSPP    Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna    Pena detentiva    Pena detentiva+pecuniaria    Pena pecuniaria    Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso    Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio    Malattia    Non riguarda un infortunio  
 Lesioni    Morte

## Soggetto leso

- Operaio    Artigiano    Impiegato    Imprenditore    Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

Mentre manteneva con le mani il tubo flessibile dal quale fuoriusciva il calcestruzzo orientandone il getto, veniva improvvisamente colto da una scarica elettrica a causa dell'urto del braccio della autobetonpompa con un cavo dell'alta tensione.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato    Pubblico    Cantiere    Ufficio  
 Fabbrica    Altro

## Principio di diritto

Deve richiamarsi il principio di doverosa astensione del dipendente dall'attività pericolosa, in base al quale il lavoratore, pur non potendo ingerirsi nell'organizzazione aziendale, ha l'obbligo di rifiutarsi di operare in condizioni di estremo rischio per la sicurezza, con la conseguenza che l'accettazione del rischio connesso all'esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l'inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 14429 del 05/07/1990, Travaglini, Rv. 185672; più di recente Sez. 4, n. 31229 del 28/05/2015, Bertin e altro, n.m.). Secondo le norme tecniche richiamate nella sentenza impugnata, il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, nell'effettuare lavori in prossimità di parti attive, deve rispettare almeno una delle precauzioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia:

"- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;  
- posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;  
- tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche".

L'eventuale impossibilità di procedere secondo le predette prescrizioni non può certo legittimare il prosieguo delle attività pericolose e non esime da responsabilità il lavoratore che rinunci ad astenersi dal manovrare in condizioni di pericolo (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 14437 del 05/03/2009, Sirtoli, n.nn.).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile L.P. che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali al 15% CPA e IVA. Così deciso in Roma il 27 maggio 2021.

## Note

La ricostruzione della condotta colposa ascritta all'imputato ex art. 20 D.Lgs. 81/2008 (laddove la norma dispone che il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro) si é basata nell'essenziale su quanto accertato dal consulente tecnico del Pubblico ministero secondo il quale l'imputato avrebbe effettuato una manovra azzardata nell'azionare il braccio del mezzo per ritrarlo (atteso che, nell'effettuare la manovra, egli avrebbe provocato l'urto del braccio contro il cavo elettrico) per non avere rispettato la normativa che gli imponeva di ottenere il distacco dell'energia elettrica ovvero, in alternativa, di osservare la debita distanza del braccio (circa 29 metri) dal traliccio dell'Enel. Di tale valutazione, osserva la Corte di merito, il primo giudice non aveva tenuto conto nella sua sentenza assolutoria, di tal che non é stato ritenuto necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen..

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**